

Contratto di accesso al servizio Piattaforma Informazioni Privilegiate

TRA

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, 00197 Roma, C.F. e P.I. 06208031002, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (“**GME**”);

E

_____ (inserire denominazione/ragione sociale) con sede legale in _____ (inserire indirizzo completo) C.F. _____ / P.I. _____, codice Acer _____ rappresentata da _____, C.F. _____ / nr. di Passaporto _____¹ in qualità di _____, Telefono _____, fax _____, email _____, (“**Contraente**”), che alla data di sottoscrizione del presente contratto è operatore in uno o più Mercati/Piattaforme organizzati e gestiti dal GME: sì – no;

(il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società costituita ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, alla quale è affidata, *inter alia*, la gestione economica dei mercati dell’energia in Italia, ed è indirettamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- B. in data 28 dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (“**REMIT**”);
- C. l’ente europeo *Agency for the Cooperation of Energy Regulators* (“**ACER**”) effettua, *inter alia*, il monitoraggio dell’attività di negoziazione dei prodotti energetici all’ingrosso “*per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione di mercato*”;

¹ Il Contraente è obbligato a indicare il numero di passaporto del legale rappresentante in alternativa al codice fiscale, solo qualora il predetto soggetto, di nazionalità non italiana, non disponga del codice fiscale.

- D. il REMIT introduce disposizioni volte a prevenire pratiche abusive nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale prevedendo, *inter alia*, a carico degli operatori attivi su tali mercati il divieto di manipolazione di mercato (articolo 5), il divieto di abuso di informazioni privilegiate (articolo 3, c.d. divieto di *insider trading*) nonché l'obbligo di pubblicare tempestivamente ed in modo efficace le informazioni privilegiate di propria pertinenza (articolo 4);
- E. in particolare, con riferimento all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, l'articolo 4 REMIT prevede, *inter alia*, che “*gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore di mercato interessato, l'impresa madre o un'impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l'operatore di mercato o l'impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l'uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti*”;
- F. in data 29 ottobre 2013, ACER ha fornito alle autorità nazionali di regolazione delle linee guida, denominate “*Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency*” (terza edizione), come aggiornate, che hanno, *inter alia*, chiarito che l'obbligo di ‘comunicazione efficace e tempestiva’ è da considerarsi assolto da parte dell'operatore nel caso in cui lo stesso pubblichi tali informazioni su una piattaforma centralizzata. Tale pubblicazione, infatti, consente una diffusione delle informazioni in modo omogeneo e facilmente accessibile al più ampio numero di soggetti possibili;
- G. il GME ha istituito una piattaforma *web* denominata “*Piattaforma Informazioni Privilegiate*” (“**Piattaforma Informazioni Privilegiate**” o “**PIP**”) – le cui modalità di accesso e operative sono definite nel relativo manuale reso disponibile sul sito internet del GME (“**Manuale**”) – nell'ambito della quale tutti gli operatori di mercato (attivi su uno o più mercati all'ingrosso europei dell'elettricità e/o del gas) possono pubblicare – rendendole in tal modo visualizzabili a terzi – le proprie informazioni privilegiate, a condizione che tali operatori (i) si siano correttamente registrati presso il Registro Europeo degli operatori di mercato tenuto da ACER secondo quanto previsto nell'articolo 9 REMIT, e siano quindi in possesso di un codice ACER, e (ii) accettino tutte le regole applicabili alla PIP, sottoscrivendo il presente contratto di accesso;
- H. il Contraente si è registrato presso il registro di cui all'articolo 9 REMIT ed ha pertanto ottenuto il relativo codice ACER (“**Codice ACER** ”);
- I. il Contraente ha preso visione della documentazione relativa a REMIT, del Manuale, nonché della PIP e, dopo attenta valutazione, intende avvalersi del servizio offerto dal GME mediante la PIP, ai termini ed alle condizioni indicati di seguito.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “**Contratto**”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 **Oggetto del Contratto**

1.1 Il presente Contratto definisce i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione all'accesso ed utilizzo della PIP da parte del Contraente ("Servizio"). Le modalità e i termini secondo i quali il GME presta il Servizio sono definiti nel Manuale.

Articolo 2 **Obblighi del Contraente**

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Manuale, i sistemi tecnologici-informatici del GME in generale (il "Sistema") e la PIP in particolare, nella loro attuale configurazione, impegnandosi a seguirne gli aggiornamenti, ed accettando sin da ora eventuali modifiche tecniche, informatiche o regolamentari del Sistema e della PIP stessa.

2.2 Il Contraente si impegna a:

- a) effettuare il caricamento e la pubblicazione delle informazioni privilegiate sulla PIP in conformità con qualsiasi normativa applicabile al tempo della relativa pubblicazione e in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni previste nel Manuale;
- b) caricare e pubblicare sulla PIP esclusivamente informazioni privilegiate di cui ha titolo ai sensi della normativa applicabile e che siano sempre corrette e veritiere;
- c) evitare qualsiasi uso improprio della PIP. A tal proposito, il Contraente non deve pubblicare dati relativi a soggetti terzi e/o dati estranei alle finalità proprie della PIP;
- d) rispettare il Manuale e le altre indicazioni tecnico-operative che saranno rese disponibili sulla PIP, mantenendosi aggiornato circa le eventuali modifiche degli stessi;
- e) dotarsi di propri sistemi tecnologici e informatici adeguati per il Servizio, che siano compatibili con il Sistema e con la PIP, nonché di aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate al Sistema o alla PIP;
- f) produrre e rendere disponibili al GME, nei modi e nei tempi indicati nella medesima PIP e/o nel Manuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del Servizio;
- g) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo del Sistema e della PIP;
- h) informare il GME tempestivamente – e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento della PIP, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari – in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione del Servizio. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema e/o della PIP (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema e/o alla PIP, o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

- i) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'eventuale accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento della PIP. Resta inteso che in tali casi il GME potrà esser ritenuto responsabile solo per i danni diretti eventualmente arrecati durante la realizzazione di tali interventi, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
- j) rispettare tutti i diritti di proprietà del GME e di terzi, sui dati resi disponibili attraverso il Sistema e/o la PIP, nonché sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione del Servizio e/o il funzionamento della PIP;
- k) mantenere riservati e confidenziali tutti i dispositivi di cui al successivo articolo 4.1, nonché le informazioni ed i dati relativi agli stessi, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività relative al Servizio. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Servizio e/o alla PIP da parte di terzi e si obbliga a manlevare e tenere indenne a prima richiesta il GME da qualsiasi danno, costo o spesa (anche legale) che possa derivare, direttamente o indirettamente, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dal venir meno della riservatezza o confidenzialità relativamente ai dispositivi, informazioni e dati di cui nel presente paragrafo;
- l) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera k) ed al successivo articolo 4.1, e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio; e
- m) manlevare e tenere indenne a prima richiesta il GME da qualsiasi danno, costo o spesa (anche legale) eventualmente subito dal GME che sia, direttamente o indirettamente, (i) derivante da - o relative ad - azioni promosse da terzi, e/o (ii) effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati, dipendenti, collaboratori o consulenti, ed in violazione anche solo parziale del presente Contratto, del Manuale e/o di ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare applicabile, ovvero di atti o provvedimenti emessi dal GME o da un'autorità competente.

Articolo 3 **Prestazioni del GME**

3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente su base gratuita ed in conformità al presente Contratto e al Manuale come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Le Parti convengono espressamente che le obbligazioni del GME relative alla prestazione del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PIP, in conformità a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni tecniche di volta in volta applicabili. Resta inteso che la realizzazione di attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.

- 3.3 Qualora la prestazione del Servizio sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PIP, il GME si impegna a fare quanto necessario per superare tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PIP, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PIP.
- 3.4 Le Parti convengono che non rientra tra le prestazioni del GME oggetto del Servizio l'elaborazione di dati e/o informazioni inserite dal Contraente nel Sistema e nella PIP né la loro verifica.
- 3.5 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio ed il funzionamento della PIP, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 3.6 Il Contraente prende atto e accetta che il GME potrà procedere, autonomamente o a seguito di segnalazioni effettuate da soggetti terzi, all'immediata eliminazione di pubblicazioni improprie effettuate sulla PIP.
- 3.7 Il GME si impegna a rispettare gli eventuali diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e la PIP e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
- 3.8 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo effettivamente subito dal Contraente e accertato a seguito di provvedimenti giudiziari derivanti da azioni giudiziali promosse da terzi, che siano conseguenza diretta di atti o comportamenti del GME (o dei suoi ausiliari, incaricati o collaboratori), per la gestione e l'erogazione del Servizio, nella misura in cui siano in violazione del presente Contratto.

Articolo 4

Modalità di accesso al Sistema ed alla PIP

- 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema e/o alla PIP, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati nel Manuale.
- 4.2 L'accesso al Sistema e alla PIP deve avvenire in conformità a quanto stabilito nel Manuale, come di volta in volta eventualmente modificato ed aggiornato ai sensi del presente Contratto.

Articolo 5

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 5.1 Il GME, nella prestazione del Servizio, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula del presente Contratto. Il Contraente riconosce che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non

prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, eventuali danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

- 5.2 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione del Servizio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.6, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere trasmessa al GME entro e non oltre 20 (venti) giorni dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
- 5.3 Non sussisterà alcuna responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra Parte per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo della Parte inadempiente, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.
- 5.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito ed in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema o della PIP, di sospendere l'accesso al Sistema stesso e/o alla PIP stessa, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
- 5.5 Il GME non garantisce in alcun modo la veridicità, l'accuratezza, la completezza e/o l'aggiornamento dei dati e delle informazioni immesse nella PIP dal Contraente e/o da terzi. Il GME non ha pertanto alcuna responsabilità in relazione a tali dati né a qualsiasi utilizzo degli stessi da parte del Contraente.

Articolo 6 **Durata ed efficacia**

- 6.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e la relativa ricezione in originale da parte del GME, insieme alla documentazione di cui al successivo articolo 9.4, e con la successiva accettazione del Contratto da parte del GME, che si intenderà avvenuta con l'invio al Contraente delle credenziali di accesso alla PIP secondo le modalità indicate nel Manuale.
- 6.2 A titolo di chiarimento il GME non accetterà proposte di Contratto ove la documentazione trasmessa dal potenziale Contraente non sia conforme a quanto previsto dal Contratto ovvero dal Manuale.
- 6.3 Il Contratto ha durata indeterminata e, oltre che per gli ulteriori casi espressamente previsti nel Contratto, cesserà di produrre effetti in caso di disattivazione totale del Sistema e/o della PIP, anche per effetto di modifiche delle norme applicabili.

Articolo 7

Risoluzione e Recesso

- 7.1 Oltre a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Contratto, il Contraente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con una previa notifica scritta al GME, secondo le modalità previste nel successivo articolo 9.6, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso.
- 7.2 Il GME potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con una previa notifica scritta al Contraente, secondo le modalità previste nel successivo articolo 9.6, di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso.
- 7.3 Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il GME potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui il Contraente abbia utilizzato il Servizio e/o la PIP in modo improprio o comunque difforme rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e/o nel Manuale.
- 7.4 Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8

Variazioni, silenzio assenso e condizione risolutiva

- 8.1 Il GME ha facoltà di modificare il Contratto, il Manuale e le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio e di funzionamento della PIP, anche per effetto di modifiche o integrazioni delle disposizioni tecniche di funzionamento ovvero di modifiche normative ovvero di pronunce da parte di pubbliche autorità. In tal caso, il GME si impegna a comunicare la proposta di modifica unilaterale del Contratto tramite posta raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a dare conferma dell'avvenuta ricezione da parte del Contraente, nonché a pubblicare il relativo avviso sul proprio sito internet. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare tali eventuali modifiche, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9.6 del presente Contratto. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di proposta unilaterale di modifica del Contratto, senza che il Contraente abbia comunicato al GME il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le stesse modifiche si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale utilizzo del Servizio da parte del Contraente - successivamente alla ricezione della comunicazione di proposta di modifica contrattuale in pendenza del termine dei 15 giorni (quindici) si intenderà quale accettazione implicita delle modifiche. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
- 8.2 Nell'ipotesi in cui le proposte di modifica unilaterale del Contratto fossero soggette – ai fini della loro efficacia – alla formalità della specifica approvazione per iscritto, il GME invierà, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 8.1 che precede, apposita documentazione contrattuale che dovrà essere specificamente sottoscritta e re-inviata in originale al GME a mezzo posta raccomandata a.r., unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore. Ferma restando la facoltà di recesso del Contraente ai sensi del precedente articolo 8.1, la mancata ricezione da parte del GME della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dal GME, costituirà causa di risoluzione del presente

Contratto. La risoluzione sarà efficace allo scadere del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni.

Articolo 9 **Clausole generali**

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto, e i diritti e obblighi da esso derivanti in capo alle Parti, non potranno essere ceduti a terzi.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti a una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Il presente Contratto viene sottoscritto e siglato in ogni pagina dal Contraente ed, in caso di Contraente persona giuridica, accompagnato da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario del presente Contratto, ovvero di altra documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8.1, qualsivoglia modifica del presente Contratto dovrà avere luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma;
- Contraente: _____
(indirizzo)

9.6 Ove non diversamente previsto nel presente Contratto o nel Manuale, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma; numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo e-mail: info@mercatoelettrico.org;
- Contraente: _____;:
(indirizzo)
numero di telefacsimile _____, e-mail _____;

9.7 Il Contraente nomina, per qualsivoglia comunicazione avente natura tecnica e/o operativa, il

seguinte referente _____,
(nominativo del soggetto o dell'ufficio)
numero di telefono, _____, email _____,
_____ o _____.
(codice fiscale) (nr. di passaporto²)

² Il Contraente è obbligato a indicare il numero di passaporto del soggetto deputato a ricevere le comunicazioni in alternativa al codice fiscale, solo qualora il predetto soggetto, di nazionalità non italiana, non disponga del codice fiscale.

9.8 Il Contraente nomina, quale soggetto deputato ad accedere alla PIP (*user*):

_____	,	_____
(nome e cognome)		(telefono)
_____	,	_____
(telefono cellulare)		(email)
_____	o	_____
(codice fiscale)		(nr. di passaporto ³)

9.9 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

9.10 Resta inteso che, in caso di variazione dell'indirizzo o di uno dei riferimenti del Contraente, come dallo stesso indicati (a) in epigrafe del presente Contratto, e/o (b) nei precedenti articoli 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 del presente Contratto, tale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata dal Contraente al GME per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via telefacsimile, presso i riferimenti indicati nel precedente articolo 9.6.

Articolo 10 **Legge applicabile**

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11 **Controversie**

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente, che sia derivante da, o relativa al Contratto e/o al Servizio e/o alla PIP, è soggetta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12 **Privacy**

12.1 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modifiche e integrazioni, i dati personali indicati nel Contratto saranno trattati per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto stesso, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME.

³ Il Contraente è obbligato a indicare il numero di passaporto del soggetto deputato ad accedere alla PIP in alternativa al codice fiscale, solo qualora il predetto soggetto, di nazionalità non italiana, non disponga del codice fiscale.

Articolo 13 **Aggiornamento del contratto**

13.1 In caso di modifiche successive alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi dello stesso, il Contratto si intenderà integrato e sostituito dalla versione aggiornata. A decorrere dalla data di perfezionamento di cui all'articolo 6.1 che precede, la presente versione del Contratto sostituisce integralmente l'eventuale precedente versione del medesimo in essere fra le Parti.

Firma del Contraente

Allegati: Autodichiarazione dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 /
documentazione attestante tali poteri.

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2 (i) (limitazione di responsabilità del GME); Articolo 2.2 (k) (manleva del Contraente); Articolo 2.2(l) (riservatezza e utilizzo dispositivi) ; Articolo 2.2 (m) (manleva del Contraente); Articolo 3.8 (manleva del GME); Articolo 5.1 (limitazione delle responsabilità del GME); Articolo 5.2 (decadenza); Articolo 5.3 (forza maggiore e caso fortuito); Articolo 5.4 (sospensione del servizio); Articolo 5.5 (limitazione di responsabilità del GME); Articolo 6 (durata ed efficacia); Articolo 7.2 (recesso del GME); Articolo 7.3 (clausola risolutiva espressa); Articolo 8.1 (variazioni e silenzio-assenso); Articolo 8.2 (condizione risolutiva); Articolo 11 (foro esclusivo).

Il Contraente

_____, (data) _____